
Come accedere ai contributi per la mobilità aziendale

**La figura del mobility manager in azienda:
ruolo, compiti, obiettivi**

03.10.2016

Bellinzona

Massimo Corti



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Sezione della mobilità

Definizioni (Art. 2 DE)

- Il Piano di mobilità aziendale (PMaz) definisce le possibilità di trasporto a disposizione dei dipendenti per ridurre gli spostamenti in automobile con un solo occupante (per singola azienda o di comparto)
- L'ente promotore è colui che si fa carico della realizzazione del PMaz e dell'applicazione delle misure
- Il carpooling è la condivisione dell'automobile (≥ 2 occupanti)
- La navetta aziendale è un servizio di trasporto collettivo per i collaboratori (da area/e di raccolta ad azienda e viceversa)
- L'avviamento del servizio di carpooling e navette aziendali comprende l'analisi origine-destinazione, gli incontri con i dipendenti, l'identificazione di posteggi intermedi o fermate nonché il supporto all'azienda per altre attività di avvio

Il Piano di mobilità aziendale (Art. 4 DE): contenuto

- stato di fatto (numero di dipendenti; mezzi, tipo e abitudini di spostamento dei dipendenti; numero di posteggi esistenti)
- numero di viaggi in automobile che non verranno più effettuati
- numero di posteggi che verranno eliminati
- possibilità di trasporto in alternativa all'automobile con un solo occupante
- eventuali altre misure
- modalità per la gestione delle misure
- costi e tempistica di realizzazione

Basi legali

- Decreto legislativo (DL) concernente la costituzione di un fondo di fr. 2'000'000.- per il finanziamento di provvedimenti a favore della mobilità aziendale ed altri progetti (del 14 dicembre 2015, entrato in vigore 18 marzo 2016)
- Decreto esecutivo (DE) concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale (del 15 marzo 2016, entrato in vigore il 22 marzo 2016)

Decreto legislativo

- costituisce un fondo di 2 Mio. CHF (Art. 1)
- definisce l'utilizzo (a favore della mobilità aziendale, per promuovere la riduzione degli spostamenti con l'automobile, Art. 2)
- richiede al Consiglio di Stato la presentazione al Gran Consiglio di un rapporto sui risultati conseguiti dopo 4 anni (Art. 5)

Decreto esecutivo

- stabilisce i criteri per la gestione del fondo e segnatamente le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi (Art. 1)
- affida la competenza per l'esecuzione alla Sezione della mobilità (Art. 3)
- definisce procedura (Art. 4), condizioni (Art. 5) e ammontare dei contributi (Art. 7)

QUALI MISURE POSSONO ESSERE FINANZIATE?

Piano di mobilità aziendale (Art. 7 DE)

- PMaz (singola azienda) 2'000 CHF, max 50%
- PMaz di comparto 50-80%, max 25'000 CHF

infovel
Centro di competenza
per la mobilità aziendale

INDICE

INDICE	2
1. INTRODUZIONE	4
1.1 OBIETTIVI	4
1.2 METODOLOGIA	4
1.3 GRUPPO DI LAVORO	5
2. ANALISI DELLA SITUAZIONE	6
2.1 DESCRIZIONE DELL'AZIENDA	6
2.2 POLITICA AZIENDALE IN MATERIA DI MOBILITÀ	6
2.3 UBICAZIONE GEOGRAFICA	6
2.4 ACCESSIBILITÀ AGLI STABILIMENTI	7
2.4.1 Accessibilità pedonale	7
2.4.2 Accessibilità in bicicletta	7
2.4.3 Accessibilità con i mezzi pubblici	7
2.4.4 Raggiungibilità con il trasporto individuale motorizzato	8
2.5 PROFILI DI MOBILITÀ DEI DIPENDENTI	9
2.5.1 Identità del dipendente medio	9
2.5.2 Caratteristiche socio-demografiche	9
2.5.3 Provenienza del personale	11
2.5.4 Orari di lavoro	11
2.5.5 Abitudini di mobilità sul percorso casa-lavoro	12
2.5.6 Disponibilità al cambiamento di abitudini per chi usa l'auto	14
2.6 CONSIDERAZIONI GENERALI ALL'ANALISI	16
3. OBIETTIVI	17
4. MISURE PROPOSTE	18
4.1 GESTIONE DEI POSTI AUTO	18
4.1.1 Costi/Benefici	19
4.1.2 Raccomandazioni e misure fiancheggiatrici	20
4.2 FAVORIRE IL CAR POOLING	21
4.2.1 Costo indicativo dell'introduzione della misura	22
4.2.2 Raccomandazioni e misure fiancheggiatrici	22
4.2.3 Vantaggi	23
4.3 INCENTIVI ALL'USO DEI TRASPORTI PUBBLICI PER I TRADITTI PENDOLARI	23
4.3.1 Costo indicativo dell'introduzione della misura	24
4.3.2 Raccomandazioni e misure fiancheggiatrici	24
4.3.4 Vantaggi	25
4.4 OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPORTELLI PROFESSIONALI	25
4.4.1 Costo indicativo dell'introduzione della misura	26
4.4.2 Raccomandazioni e misure fiancheggiatrici	27
4.4.3 Vantaggi	27
4.5 RIASSUNTO COSTI DELLE MISURE	27
5. PROPOSTA DI IMPLEMENTAZIONE E TEMPSTICA	29
6. SUGGERIMENTI	30
6.1 IL COORDINATORE PER LA MOBILITÀ	30
6.2 EQUILIBRIO NELLE STRATEGIE FINALIZZATE AD "ATTIRARE" E "SPINGERE"	30
6.3 FORNIRE INFORMAZIONI INTEGRATE CIRCA I SISTEMI DI TRASPORTO SOSTENIBILE	31



Un dato più confortante è quello riguardante l'uso del veicolo durante le pause pranzo. Il grafico ci mostra come sia una buona abitudine fermarsi in azienda (53.6%).



Primo ed ultimo chilometro (Art. 7 DE)

- Infrastrutture (escl. misure di competenza comunale) max 20%



Biciclette aziendali (Art. 7 DE)

- Pensiline e posteggi 100 CHF/posto bici, max 20%
- Acquisto biciclette 200 CHF/bici, max 20%
600 CHF/e-bike, max 20%



Carpooling – costi di avviamento (Art. 7 DE)

- < 100 dipendenti 1000 CHF, max 20%
- 100-199 dipendenti 1'500 CHF
- 200-299 dipendenti 2'000 CHF
- > 300 dipendenti 2'500 CHF + 500 CHF/100 dipendenti



Navette aziendali (Art. 7 DE)

● Costi di avviamento

- < 100 dipendenti 1000 CHF, max 20%
- 100-199 dipendenti 1'500 CHF
- 200-299 dipendenti 2'000 CHF
- > 300 dipendenti 2'500 CHF + 500 CHF/100 dipendenti

● Acquisto di veicoli

- Furgoncini classe M1 20%, max 10'000 CHF
- Autobus classe M2 20%, max 35'000 CHF
- Autobus classe M3 20%, max 50'000 CHF

Infrastrutture informatiche (Art. 7 DE)

- Sistemi per videoconferenza max 20%
- Infrastruttura aziendale per il telelavoro max 20%



COME ACCEDERE AI CONTRIBUTI?

Procedura e condizioni (Artt. 4-5 DE)

- N.B. Le domande di finanziamento devono essere presentate **prima** di elaborare il PMaz rispettivamente **prima** di implementare le misure (legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994)
- Le domande di finanziamento devono essere presentate alla Sezione della mobilità mediante il modulo ufficiale (scaricabile da www.ti.ch/mobilita-aziendale)
- Le misure possono beneficiare del contributo se garantiscono un'effettiva riduzione degli spostamenti con l'automobile utilizzata singolarmente e del numero di posteggi
- Il diritto al contributo decade di regola entro 12 mesi dalla decisione della Sezione della mobilità

In sintesi: chi fa cosa

- Richiesta di contributo su modulo ufficiale → mobility manager/ente promotore (azienda/azienda che rappresenta il comparto/Comune)
- Valutazione e decisione → Sezione della mobilità
- Elaborazione del PMaz rispettivamente implementazione della/e misura/e → consulente di mobilità aziendale
- Presentazione di un consuntivo corredato di documenti giustificativi → mobility manager/ente promotore
- Pagamento del contributo → Sezione della mobilità
- Restituzione del contributo se entro un anno i posteggi eliminati vengono ripristinati o la misura soppressa → ente promotore

N.B. La Sezione della mobilità può in qualsiasi momento richiedere e divulgare informazioni

Contributi federali

L'attuazione del programma «Gestione della mobilità aziendale 2014-2018» dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) è condotto da SvizzeraEnergia e offre un sostegno finanziario ai responsabili di progetto:

- 5'000 CHF per la pianificazione e la creazione di un programma pluriennale di gestione della mobilità
- max 5'000 CHF per ogni azienda (con almeno 50 dipendenti)
- 2'000 CHF se almeno 5 aziende di un'area attuano misure comuni
- Termine presentazione domande: fine febbraio 2017

Responsabili di progetto possono essere Comuni, gruppi di Comuni o altri Enti.

Ulteriori dettagli su www.gestionedellamobilita.ch



Contatto per la Svizzera italiana: Paolo Della Bruna, Studi Associati SA, Lugano



Vi ringraziamo per l'attenzione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Sezione della mobilità
Via Zorzi 13, 6500 Bellinzona
091 / 814 26 51
dt-sm@ti.ch

CARTELLA STAMPA

www.ti.ch/stampa

www.ti.ch/mobilita-aziendale